

Newsletter 18 marzo 2020

**Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020),
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - disposizioni fiscali - in corso di
conversione
(c.d. Cura Italia)**

* * *

Sommario

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)
2. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)
3. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)
4. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)
5. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
6. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)
7. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)
8. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)
9. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia tributaria (artt. 67 e 83)
10. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)
11. Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)
12. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)

* * *

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

L'Art. 55 del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto”) introduce la possibilità:

- (a) per le società, diverse da quelle in dissesto o insolvenza, che cedono entro il 31 dicembre 2020 crediti, sia di natura commerciale che di natura finanziaria (diversi da quelli in essere con società legate da rapporti di controllo), il cui mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui erano dovuti,
- (b) di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate (anche in assenza di una loro formale iscrizione a bilancio) riferite a (i) perdite fiscali non ancora dedotte dal reddito imponibile (ii) e al rendimento ACE eccedente il reddito complessivo non ancora dedotto, né convertito in credito d'imposta.

Tale trasformazione è ammessa nel limite massimo del 20 per cento del valore nominale del credito ceduto; valore, quest'ultimo, che non potrà comunque eccedere i 2 miliardi di euro per gruppo societario e che dovrà tenere conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti ed è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto - Legge 3 maggio 2016, n. 59. A decorrere dalla data di efficacia della conversione, non sarà più possibile portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre, ovvero fruire tramite credito d'imposta, il rendimento ACE eccedente il reddito complessivo.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e potrà essere, alternativamente, (i) utilizzato in compensazione senza limiti di importo, (ii) ceduto ai sensi degli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o (iii) chiesto a rimborso. Il credito d'imposta dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi e non rileva né ai fini IRES né ai fini IRAP.

2. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

Il Decreto prevede la proroga, senza applicazione di sanzioni o interessi, al 20 marzo 2020 dei versamenti dovuti entro il termine del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Il Decreto prevede la sospensione fino al 30 aprile 2020 (31 maggio 2020 per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dei termini:

- i) per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
- ii) relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione è prevista per le tutte le imprese, senza limiti di fatturato, operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (imprese turistico-ricettive, le agenzie viaggio, *tour operator*, termale, trasporto merci e passeggeri, ristorazione e bar, culturale, sportivo, formativo, parchi divertimento, noleggio mezzi di trasporto, assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, sale

giochi e centri scommesse, organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Per le imprese operanti nei suddetti settori è inoltre prevista la sospensione dei termini relativi al versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per le per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche) o, in alternativa, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

4. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Il Decreto prevede per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il Decreto prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi:

- i) a ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- ii) all'imposta sul valore aggiunto; e
- iii) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione in commento si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, in relazione ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Tali versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Infine, il Decreto prevede, per i soggetti che hanno (i) il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e (ii) ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, il non assoggettamento, per opzione, delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della suddetta opzione, sono tenuti al rilascio di un'apposita dichiarazione attestante la volontà di fruire dell'opzione in commento nonché a provvedere al versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di

maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Il Decreto introduce per il mese di marzo 2020 un premio di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese a favore dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Il premio in parola è riconosciuto dai sostituti d'imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno ed è recuperata dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Decreto introduce per il periodo d'imposta 2020, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 17 marzo 2018), saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

7. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Il Decreto introduce, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili di categoria catastale C/1.

Detto credito d'imposta non è fruibile dai soggetti esercenti talune attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona, indicati agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per i quali non è stata prevista al momento la sospensione dell'attività.

8. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Il Decreto introduce una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate (i) dalle persone fisiche e (ii) dagli enti non commerciali, in favore: dello Stato; delle Regioni; degli enti locali territoriali; di enti o istituzioni pubbliche; di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il Decreto prevede che le liberalità in denaro e in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possano essere dedotte, senza limitazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che disciplina le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di

fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Il Decreto ne dispone inoltre la deducibilità ai fini dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene l'erogazione.

9. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia tributaria (artt. 67 e 83)

Il Decreto prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività dell'Amministrazione finanziaria.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione.

Il Decreto prevede inoltre alcune disposizioni relative ai procedimenti giudiziari. Di seguito si riportano le novità che trovano applicazione (anche) con riguardo alle liti fiscali innanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione.

Le udienze fissate fino al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva a tale giorno. Già prima di questo Decreto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento del 13 marzo 2020, aveva disposto la soppressione delle udienze e delle adunanze camerali fissate innanzi alla Suprema Corte nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile, rinviando le relative cause a nuovo ruolo.

Il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (ivi comprese la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e la presentazione delle impugnazioni) è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020. La sospensione del termine per presentare ricorso introduttivo innanzi alle Commissioni Tributarie è destinata a incidere anche con riguardo alle procedure di adesione attualmente pendenti.

Quando i termini sono computati a ritroso e ricadono, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione, è previsto il differimento dell'udienza o della diversa attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

In aderenza alle predette finalità, i capi degli uffici giudiziari possono, tra l'altro, (i) limitare l'accesso al pubblico presso gli uffici giudiziari, ovvero, in via residuale, prevedere la chiusura dei medesimi uffici, (ii) regolare l'accesso ai servizi previa prenotazione, anche mediante mezzi di comunicazione telefonica o telematica, (iii) prevedere che le pubbliche udienze siano tenute a porte chiuse e che tutte le udienze per le quali è richiesta la sola presenza delle parti e dei difensori siano svolte mediante collegamenti da remoto, pur garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, (iv) rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

10. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Il Decreto prevede la sospensione dei termini per i versamenti di entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, da avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e da avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non viene effettuato alcun rimborso delle somme già versate.

La sospensione in commento comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 2024 e 2025.

Sono differiti al 31 maggio

- il termine per i versamenti, in scadenza il 28 febbraio 2020, relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter" di cui all'art. 3, commi 2, lett. b) e 23, Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'art. 16-bis, primo comma, lett. b), n. 2, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 e all'art. 5, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 119, citato);
- il termine per i versamenti, in scadenza il 31 marzo 2020, in materia di c.d. "saldo e stralcio" (art. 1, commi 185-190, legge 30 dicembre 2018, n. 145).

11. Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)

Il Decreto prevede la proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi ("PREU") di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020, con possibilità di rateazione in rate mensili di pari

importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

In caso di versamento rateale la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese mentre fino l'ultima rata è prevista per il 18 dicembre 2020.

Inoltre, il Decreto prevede, in ragione della sospensione dell'attività delle sale bingo disposta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, la non debenza, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività, del canone concessorio di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Infine, il Decreto dispone la proroga di sei mesi dei termini previsti da talune norme di settore, tra cui quelle relative, all'indizione di gare, all'entrata in vigore del Registro Unico del gioco e al regime degli apparecchi con controllo da remoto.

12. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)

Il Decreto introduce talune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari previsto dall'art. 57-*bis* del Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50.

In particolare, limitatamente all'anno 2020, tale credito d'imposta, concesso alle stesse condizioni, con le stesse modalità ed ai medesimi soggetti contemplati nell'art. 57-*bis* menzionato, è previsto nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali), fermi restando i limiti massimi di spesa precedentemente individuati e le disposizioni europee da esso richiamate.

Inoltre, per il medesimo anno, il Decreto stabilisce che la comunicazione telematica da effettuare ai fini della fruizione del menzionato credito debba essere

presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, restando comunque valide le comunicazioni trasmesse nel periodo individuato dalla norma ante modifiche (tra il 1° ed il 31 marzo 2020).

Il Decreto, inoltre, introduce talune modifiche alla disciplina del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, comma 806 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (c.d. "credito d'imposta per edicole").

In particolare, il Decreto (i) innalza la misura massima di tale credito, precedentemente individuata in 2.000 euro, a 4.000 euro per l'anno 2020 ed (ii) estende tale agevolazione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita (per tali ultimi soggetti, inoltre, viene prevista una parametrizzazione del menzionato credito d'imposta che tenga conto delle spese sostenute per le utenze elettriche e telefoniche, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali).